



**Verbale di Assemblea straordinaria dell'Associazione denominata Oasi
Felina di Prato - ODV (C.F. 92103950488)**

Il giorno 09 (nove) del mese di Dicembre dell'anno 2022, alle ore 19:00, presso la sede **dell'Associazione** Oasi Felina di Prato - ODV, posta in Prato, Via Portella della Ginestra n. 5, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea straordinaria **dell'Associazione** per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Modifiche con modalità semplificata allo statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti personalmente e/o per delega scritta i seguenti associati: Angelina Pisani, Sandra Ceccatelli, Cristina Pietrini, Lisa Gucci, Marzia Pasconi, Erika Moretti, Cristina Arancio, Laila Vannini, Elenia Calderni, Jacopo Bassanello, Nadine Moretti, Amanzi Anna Rita, Giovanna La Rosa, Donatella Bogani.

I Componenti nominano all'unanimità, quale Presidente dell'Assemblea dei soci, la Sig.ra Angelina Pisani e quale Segretaria la Sig.ra Elenia Calderni.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per approvare le 2 modifiche allo statuto sociale suggerite, con pec del 10.10.22, dal Comune di Prato, Ufficio Terzo Settore, ai fini del perfezionamento della richiesta di iscrizione della nostra Associazione nel RUNTS.

Successivamente, il Presidente espone la proposta di modifica dello statuto dell'Associazione, comprendente n. 33 articoli, che vengono letti uno per uno.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, e, in particolare, degli articoli nn. 11 e 16, l'Assemblea è chiamata alla discussione e, **successivamente**, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, con modalità semplificata, il nuovo Statuto Sociale e, nello specifico, le modifiche apportate, rispetto al precedente, agli artt. 11 e 16; il nuovo Statuto sociale viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per l'invio del novellato Statuto all'Ufficio del Terzo Settore del Comune di Prato entro il termine del 09.12.22.

Il Presidente ed il Segretario e tutti i presenti procedono alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente

Angelina Pisani

Laila Vannini

Cristina Pietrini

Lisa Gucci

Erika Moretti

Cristina Arancio

Nadine Moretti

Il segretario

Elenia Calderni

Sandra Ceccatelli

Marzia Pasconi

Giovanna La Rosa

Jacopo Bassanello

Amanzi Anna Rita

Donatella Bogani

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«OASI FELINA DI PRATO -ODV»

ART. 1

COSTITUZIONE

L'associazione denominata «Oasi Felina di Prato - ODV» più avanti chiamata per brevità associazione, svolge le sue attività ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto.

Il presente statuto è interpretato nel rispetto della Costituzione Italiana e della legislazione vigente, secondo le norme di interpretazione dei contratti e in ottemperanza a quanto previsto dalla norma di cui all'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile.

ART. 2

PRINCIPI ISPIRATORI

Lo spirito e la prassi dell'associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione Italiana quali il rispetto della personalità e della dignità umana e spirituale.

L'associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto sociale o regolamento perseguono scopi analoghi, obbligo di impiegare gli eventuali utili e o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività e gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono in modo personale e spontaneo la propria attività animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

ART. 3

SEDE E ZONA DI ATTIVITA'

L'associazione ha sede legale nel Comune di Prato, all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente ed opera, pertanto, nel territorio del Comune di Prato, prov. di PO. Il trasferimento della

sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Su delibera del Consiglio Direttivo l'associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate nella stessa città ed anche in altre città del territorio italiano.

Tutte le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

ART. 4

DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 5

FINALITA'

L'associazione, in conformità di quanto disposto nell'atto costitutivo, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera E, art. 5 Codice del Terzo Settore).

ART. 6

ATTIVITA' SVOLTE

Per perseguire le finalità enunciate nell'articolo precedente, l'associazione svolge più in particolare le seguenti attività:

L'Associazione intende occuparsi della tutela dei gatti abbandonati e maltrattati.

In particolare l'Associazione svolgerà attività di tutela ambientale mediante il contrasto al fenomeno del randagismo, nonché alle problematiche di ordine sanitario conseguenti; svolgerà propaganda zoofila; collaborerà con le autorità locali nella gestione delle problematiche inerenti la protezione degli animali; curerà e gestirà strutture destinate dalle autorità locali al ricovero ed all'assistenza dei gatti; si avvarrà di personale professionale qualificato per l'esecuzione della profilassi veterinaria; vigilerà sulle modalità di osservanza delle leggi e dei regolamenti in tema di protezione animali; proteggerà il diritto alla vita ed alla dignità degli animali.

Le modalità di svolgimento dell'attività di volontariato passano attraverso l'opera prestata dai soci e dai

simpatizzanti che avranno come unico fine ed obiettivo il benessere dei gatti bisognosi. L'associazione, per raggiungere questo scopo, potrà realizzare stand informativi, attività divulgative, campagne di adozione e sensibilizzazione attraverso tutti i canali e i mezzi di comunicazione, purchè le suddette attività non siano svolte in contrasto con le leggi ed i principi ispiratori del volontariato e dell'associazionismo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 7

VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni di volontariato.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività dei volontari è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo.

I volontari avranno diritto solo ed esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 8

DIPENDENTI

L'associazione di volontariato può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento, oppure qualora l'assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalle leggi in materia, dal Codice del Terzo Settore e da apposito regolamento adottato dall'associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 9

COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L'associazione per soddisfare specifiche esigenze può giovare dell'operato di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalle leggi in materia, dal Codice del Terzo Settore e da apposito regolamento adottato dall'associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

ART. 10

SOCI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

A tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell'associazione e degli eventuali regolamenti interni.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere, oltre l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, anche la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettare, senza alcuna riserva, lo statuto e gli eventuali regolamenti interni nonché, presa visione dell'informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta, deliberando in merito con espressa motivazione.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei nuovi soci nel registro degli aderenti all'associazione.

Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull'ammissione di nuovi soci è ammesso appello all'Assemblea generale dei soci entro 30 (trenta) giorni.

L'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione all'associazione da parte dell'aspirante socio deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro 7 giorni lavorativi.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'associazione in coerenza con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "soci aderenti all'associazione ordinari"; coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori"; coloro (persone fisiche, giuridiche senza scopo di lucro e/o enti pubblici ed enti del terzo Settore privati: per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente e si fa riferimento alle prescrizioni previste dall'articolo 32 c.2 del Codice del terzo Settore) che effettuano versamenti cospicui in favore dell'associazione sono detti "benemeriti" ed infine coloro nei cui confronti vengono erogati i servizi prestati dall'associazione sono detti "beneficiari". Tutte queste quattro categorie di soggetti rappresentano gli aderenti dell'associazione.

ART. 11

DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali e di estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali e di usufruire di tutti i servizi forniti dalla stessa. Possono esercitare il diritto di voto, direttamente o per delega, in Assemblea tutti i soci; nello specifico, i soci minorenni partecipano e votano in Assemblea tramite il loro responsabile genitoriale.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 14. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 12

OBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza alcun scopo di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo

le finalità dell'organizzazione;

- stipulare, a propria cura e spese, una polizza assicurativa personali contro eventuali infortuni dovessero verificarsi durante lo svolgimento della propria attività, esonerando e liberando, in difetto, l'associazione da qualsivoglia responsabilità risarcitoria.

ART. 13

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- rinuncia volontaria, con effetto a decorrere dal mese successivo, comunicata per iscritto al Presidente dell'Assemblea dei soci che a sua volta ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.
- Per soggetti diversi dalle persone Fisiche: difetto sopravvenuto dei requisiti previsti all'articolo 10 del presente statuto, in merito al rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 comma 2 del Codice del terzo Settore.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata a/r.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 14

RICORSO DEL SOCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE

Qualora ricorrano gravi motivi il socio può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni dell'esclusione. L'esclusione ha effetto decorso un mese dalla notifica all'interessato del provvedimento del Consiglio Direttivo.

Contro ogni provvedimento di esclusione il socio può ricorrere al Presidente dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione e sul ricorso del socio decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, successiva alla radiazione.

L'efficacia del provvedimento di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'organo adito.

Il mancato ricorso avverso la deliberazione pronunciata dal Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di espulsione, comporta l'accettazione della suddetta

decisione.

ART. 15

GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- 1) l'Assemblea generale degli iscritti;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) L'Organo di Controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

Tutti gli organi sociali, esclusa l'Assemblea generale degli iscritti, vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere ...) vengono attribuite dal rispettivo organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Gli organi sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermati.

ART. 16

L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

A) COMPOSIZIONE

L'Assemblea generale degli iscritti regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati, sia dissenzienti che assenti, e sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.

B) PRESIDENZA

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'associazione. Il suddetto verbale è iscritto nel Registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente o del Segretario presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio il quale ha diritto di estrarne copia.

C) CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce, almeno una volta l'anno, entro il giorno 30 del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un

terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Presidente, o persona dallo stesso a ciò delegata, lo ritenga necessario.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, l'avviso per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno 10 giorni prima della data prevista per la riunione, oppure anche a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica. L'Assemblea dei soci, stante la mancanza di apposita regolamentazione ad hoc prevista dalla legislazione vigente, può prevedere ulteriori modalità di convocazione, qualora il numero degli associati diventi tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- 1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci (convocazione quest'ultima che può avvenire purchè siano trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione);
- 2) un elenco per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
- 3) l'ordine del giorno.

D) COSTITUZIONE

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica in proprio o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera in particolare su:

- nomina e revoca i componenti degli organi associative di cui all'articolo 15 e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvazione il bilancio di esercizio con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n°10 giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n° 10 giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- esclusione degli associati;

- modifiche al presente statuto e all'atto costitutivo la redazione, l'approvazione, la modifica o la revoca dei regolamenti interni compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo e relativa nomina del commissario liquidatore;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- l'approvazione del programma dell'attività da svolgere proposto dal Consiglio Direttivo;
- l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- il ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
- l'approvazione delle relazioni annuali da presentare al Consiglio Direttivo;
- la determinazione dei limiti del rimborso spese sostenute dagli amministratori dell'associazione e degli organi sociali nonché dei volontari;
- l'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o capitali nel corso della durata dell'associazione;
- la nomina o sostituzione degli organi sociali e degli eventuali Collegi di controllo e di garanzia qualora ne venga prevista la loro costituzione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti. È richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci per le deliberazioni relative alle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione.

Tali delibere avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega scritta per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

ART. 17

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di n° 3 dei soci aventi diritto di voto.

La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per 2 (due) volte.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso dei quattro anni, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro dell'Organo di Controllo.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta.

B) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta ogni 3 (tre) mesi, ma anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci (in questo caso, la riunione deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta). Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno n. 10 giorni prima della data prevista per la riunione, nonché anche a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica o mediante affissione dell'avviso nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

C) COMPITI

È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare, tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere nella prima riunione, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice-Presidente;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere, che possono essere scelti solo tra persone componenti il Consiglio Direttivo;
- eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- redigere un apposito regolamento¹ che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
- sistemare i locali adibiti allo svolgimento delle attività dell'associazione;
- assumere o licenziare il personale dipendente dell'associazione e determinarne i compensi nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
- delegare al Presidente o ad un comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- convocare l'Assemblea generale dei soci almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio;

1

Tale regolamento sarà sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

- elaborare il bilancio preventivo² contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio consuntivo³ contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale trascorso;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato⁴;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, per un importo massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00), più IVA, senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria degli iscritti;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
- proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- deliberare sulla rinuncia volontaria del socio;
- dichiarare decaduti dal Consiglio Direttivo i membri che siano stati assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte consecutive alle riunioni dello stesso: in questo caso si procede con la sostituzione dei membri decaduti attraverso la lista dei non eletti, se presente, o attraverso elezioni suppletive convocando una assemblea-

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 18

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'organizzazione di volontariato.

A) ELEZIONE

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

B) DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio

²

Tale documento è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

³

Tale documento è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

⁴

Il rendiconto annuale viene redatto dal Consiglio Direttivo al termine dell'esercizio sociale ed è presentato all'Assemblea che dovrà approvarlo a scrutinio palese con il voto della maggioranza dei presenti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del rendiconto annuale e le loro responsabilità.

Direttivo e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello statuto sociale.

L'Assemblea generale degli iscritti a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente.

C) COMPITI

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'organizzazione di volontariato.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che, in caso di necessità e di urgenza, il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci;
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio⁵;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione ed organizzazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza liberatoria per esonero o responsabilità;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti

5

Il Presidente ha, infatti il potere di firma in nome e per conto dell'associazione ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;

- stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea generale dei soci che disponga in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

ART. 19

IL SEGRETARIO

Il Segretario assiste il Presidente. È eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica n. 4 anni rinnovabili.

Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia eventualmente prevista nella costituzione dell'associazione;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci nonché della validità delle deleghe scritte a parteciparvi, delle quali non ne è ammessa più di una per la stessa persona;
- la tenuta aggiornata del "Libro dei Soci";
- la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
- la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- l'esame e disbrigo della corrispondenza.

ART. 20

II TESORIERE

È il consigliere al quale spetta il compito di curare la gestione della cassa dell'associazione, tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende e predisporre il bilancio dell'associazione con la relativa relazione contabile.

Dura in carica 4 anni rinnovabili.

ART. 21

L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 22

CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti degli organi sociali per lo svolgimento dei loro incarichi nell'interesse dell'associazione. Le cariche sociali hanno la durata di n. 4 anni e possono essere riconfermate.

ART. 23

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni o da attività di interesse generale indicate nel presente statuto,

di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;

- rendite patrimoniali;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi derivanti da attività benefiche e sociali o da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge 117/2017.

Ogni operazione finanziaria è disposta solo ed esclusivamente a firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, a firma del Vice-Presidente.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 24

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: questi ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati;
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione per i fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo settore. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 26

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea generale

dei soci la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione n. 10 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possano prenderne visione.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 27

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (comma 2, art. 14 CTS);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (comma 1, art. 14 CTS).

ART. 28

LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora attivato al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del terzo Settore.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

ART. 29

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra l'associazione ed i soci, nonché tra i soci medesimi inerenti all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente statuto

- preliminarmente:

dovranno essere discusse e risolte dinanzi al Conciliatore nominato secondo procedure stabilite dalla legge 29 dicembre 1993, n° 580 e dal Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di PRATO;

- in difetto di conciliazione:

è prevista la competenza del Foro di Prato.

ART. 30

RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 31

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, saranno devoluti ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 32

NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea generale dei soci, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione.

ART. 33

NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Luca Hel

Cer Magliani

Roberto Martelli

Luigi

Matteo

Piero Ostighe

La Rosa Giuliana

Cecotelli Sandro

Jacopo Bassanetto

Quei Lina

Ceri

Amorini Anna Rita

Profer Donatella

Donna Vignini